



## Canapa Sativa Italia

Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo della Canapa Italiana  
Circonvallazione Clodia, 163/167 00195 Roma C.F.: 97982440584  
Telefono: 06 62284120 - Fax 06 62202048 - Email: [info@canapasativaitalia.org](mailto:info@canapasativaitalia.org)  
**Cellulare e Whatsapp: 350 0703263**

DOMANDE Onorevoli in AUDIZIONE:

Onorevole **MANTERO**:

### 1) Numeri del settore

Oggi è possibile ipotizzare tra grandi e piccoli produttori e tutta la filiera **circa 13500 mila addetti** coinvolti compresi stagionali. Siamo consapevoli, come accennato dall'onorevole in corso di audizione, che molte aziende inizialmente hanno incontrato tante difficoltà ma i numeri e soprattutto la professionalità del settore non si sono ridotti, oggi queste realtà funzionano e potrebbero lavorare ancora meglio. È chiaro come proprio dall'incertezza e dagli ostacoli incontrati, i tassi di crescita iniziali non abbiano potuto avere seguito, anche se dal territorio rileviamo che ci sono sempre **nuove realtà che vogliono investire**, dai giovani alle grandi industrie.

### 2) Comunicazione di semina:

I nostri associati comunicano **regolarmente la semina** consolidata oramai quasi dalla prassi, proprio per evitare di incorrere in spiacevoli fraintesi. In merito a questo punto alleghiamo una nostra proposta tra le possibili integrazioni. L'idea è di strutturare una comunicazione di inizio attività collegata a un possibile nuovo codice ateco che definisce l'attività economica e permetterà di qualificare e censire le imprese agricole, di trasformazione e commerciali della filiera del primo settore, ad esempio 1.18.00 generico per la canapa industriale.

### 3) Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno:

Riteniamo che l'istituto sia un **ente di controllo**, oltre che tra i pochi accreditati alle analisi del THC su infiorescenze, **di validissime competenze**. Sicuramente capaci di contribuire con la loro esperienza a una definizione e risoluzione delle problematiche sui controlli. Il loro supporto sulla formazione delle forze dell'ordine è quotidiano, alla luce di **un protocollo sulla formazione e i controlli** stilato con la guardia forestale e la regione, e l'impegno per la ricerca e lo sviluppo di questo settore da parte loro è encomiabile con il progetto **REICA**<sup>1</sup>. È assolutamente necessario prendere in considerazione le loro indicazioni utili a fare chiarezza su tanti aspetti tecnici non sempre di facile comprensione.

### 4) Protocolli. In allegato documenti dell'associazione e riferimenti importanti.

informative e protocolli interni legati alla risoluzione delle principali problematiche riscontrate dagli operatori del settore, e importanti elementi tecnici sulla produzione, la tracciabilità e il campionamento.

---

<sup>1</sup> [www.reica.org](http://www.reica.org)



Onorevole **TARICCO:**

## **5) Limiti.**

In Italia la canapa e il THC sono soggetti **a due norme: la L. 242/2016 e il DPR 309/90.**

I controlli da parte delle forze dell'ordine possono avvenire in maniera del tutto discrezionale secondo le due procedure, ovvero il campionamento che prevede la L.242/2016 che considera lo 0,6% per l'agricoltore, o il sequestro e l'apertura di un procedimento penale se si tiene conto del DPR 309/90. Qui il riferimento è lo **0,5%, criterio** storicamente considerato dalla tossicologia forense ha considerato come estremo più basso nella valutazione dell'efficacia drogante, valore entro cui, quindi, decade qualsiasi azione penale relativa alle sostanze stupefacenti come definite dal DPR 309/90. Frutto di circolari e tossicologia consolidata, ma non di una legge, la sua applicazione è affidata al giudice del processo penale, dinamica non sostenibile per un'impresa che voglia strutturare dei solidi investimenti. Si **dovrebbe sostituire a questa dinamica quella dell'utilizzo dei test veloci**, che su modello svizzero<sup>2</sup> sono capaci di identificare immediatamente il cannabinoide prevalente e quindi l'appartenenza alle varietà di canapa industriale.

Riteniamo che il tema dei limiti di legge sia stato affrontato adeguatamente con la L. 242/2016 che prevede, alla luce delle diversità climatiche che caratterizzano il nostro paese, il valore limite di 0.6% come riferimento, il quale risulta perfettamente coerente con i dati rilevati in Italia per la maggior parte delle varietà certificate.

Determinata la liceità del prodotto in campo, è importante che quello stesso prodotto sia considerato **lecito anche a seguito della raccolta**, diversamente si vivrebbe nell'incertezza e nell'assurdo di un prodotto che seppur già controllato, un mese dopo in magazzino possa **provocare un procedimento penale** a carico dell'agricoltore.

Con la comunicazione di attività e queste modifiche riteniamo di poter dare **certezza e continuità a un prodotto che possa essere raccolto e immagazzinato.**

Dando seguito alle varie soluzioni proposte, tutte le attività di coltivazione potrebbero essere monitorate, tramite l'utilizzo di test veloci, e consentendo a tutti gli agricoltori di raccogliere esclusivamente prodotto lecito, e non rischiare di immettere sul mercato prodotti non conformi.

## **6) Destinazione, ambito di applicazione di 504 e Accise.**

Riteniamo che definire una normativa completa e puntuale su tutti gli aspetti sia ovviamente auspicabile ma necessiti di ulteriori approfondimenti. **Non è possibile normare con una**

---

<sup>2</sup> <https://cbd360.ch/prodotto/test-tipizzazione-cannabis/>



**destinazione umana finché non vengono definiti dei parametri sulla base di studi specifici sugli assuntori.** Non è possibile **senza valutare quello che sarà il frutto dell'analisi e dei lavori del tavolo tecnico di filiera della canapa** sul piano di settore. Per ora noi riteniamo di poter ben considerare la canapa come **luppolo, ai sensi della normativa europea dal 1998.**

**La canapa non è di per sé esclusivamente un prodotto da fumo.** Stiamo parlando di decine di possibili destinazioni d'uso, in ambiti molto diversi. È quindi necessario lavorare ad un impianto normativo che consideri le peculiarità e tutti i diversi utilizzi e le diverse filiere di questa pianta. Il fiore può essere **un prodotto artigianale, unico e caratterizzato** da una provenienza specifica e dalle peculiarità che dovrebbero essere valorizzate come succede per la birra artigianale o i vini di lusso; può anche essere un prodotto standardizzato e utilizzabile come tisana, materia prima per integratori alimentari, aromi e cosmetici. Consapevoli di tutto l'impianto normativo, concludiamo dicendo che, a seguito dell'approvazione di una legge agricola, riorganizzata, sarà certamente possibile aprire in maniera completa questa discussione, con gli uffici tecnici competenti e dando il giusto slancio a queste prospettive, offrendo all'agricoltore l'occasione **di lavorare per delle qualità che abbiano un'identità sul territorio e possano essere motore di uno sviluppo virtuoso e meritocratico,** legato alla **valorizzazione della professionalità degli operatori.**

**INTERVENTO AUDIZIONI RAPP. CANAPA SATIVA ITALIA - Mattia CUSANI**

**(A SEGUIRE LE MEMORIE TECNICHE)**

Signor Presidente, Onorevoli, **buongiorno.**

Ringrazio la commissione per questa opportunità di confronto e ringrazio tutti i rappresentanti delle Associazioni che si stanno impegnando per far sì che questo settore riesca a svilupparsi **nel rispetto delle regole.**

Migliaia di lavoratori del settore, tra 25 e 40 anni, l'età più colpita dalle recenti crisi, devono poter **esprimere appieno le proprie potenzialità.**

***A seguito approfondiremo la riclassificazione della cannabis in seno all'oms, la collocazione del CBD come Novel Food da parte della commissione europea, la sentenza della corte di giustizia che apre il mercato europeo alla circolazione di tutti i derivati della pianta nella sua interezza, come previsto dal cosing, banca dati europea costituita in vista dell'armonizzazione del mercato della cosmesi, che riconsidera il CBD di origine naturale, quale ingrediente consentito innescando su tutti i fronti tantissime aperture in***



***tutta europa. Le nostre aziende, in un momento grande di crisi come questa..... senza precedenti, devono poter contare sulle prospettive che questo nuovo mercato offre.***

Ci sono diverse incertezze e lacune da chiarire per essere pionieri nel mercato europeo.

Questo è l'unico settore che ci consente di tirare fuori dalla terra milioni di euro.

Non sottovalutiamo questa grande opportunità.

**Il settore canapa è fatto di persone oneste**, le stesse che in questi anni si sono autoregolamentate con dei **protocolli che comunicano volontariamente sempre la semina, e che oggi pretendono di lavorare serenamente con controlli e norme puntuali**. Questo consentirebbe di offrire al mercato dei prodotti sempre più competitivi, sicuri e innovativi, nel rispetto dei requisiti di qualità previsti dall'ordinamento.

Le grandi e piccole aziende agricole, oggi, sono esitanti, troppo preoccupate di affrontare un'assurda repressione motivata dall'incertezza e dal pregiudizio, per poter dedicare investimenti alla ricerca e allo sviluppo, e competere con un mercato europeo e internazionale che sta per esplodere!

**la canapa può rappresentare una spinta per la ricerca e lo sviluppo di tutto il settore agroindustriale.**

Dall'esperienza americana **abbiamo visto rinascere intere città e regioni grazie a questo nuovo impulso economico**. Luoghi abbandonati oggi trainati dall'economia che questa pianta porta con sé.

I comparti interessati sono tantissimi, dal tessile alla nutraceutica, dall'alimentare alla bioplastica e possono essere sviluppati su tutta la penisola e le isole, in diversi contesti e fasi produttive, valorizzando e facendo emergere quelle che sono le peculiarità, le differenze e i punti di forza dei nostri territori.

Una filiera fatta di 3.000 aziende e 12.000 addetti, con un indotto potenziale di centinaia di milioni di euro.

Vorremmo sottolineare un aspetto, che viene riportato dall'introduzione alla pdl presentata oggi, e cioè che **"Il dato numerico da 400 a 4000 ettari, sebbene rilevante, non è per tutti troppo chiaro e rappresentativo delle reali potenzialità e della crescita che ci sono già stati in questo settore,**

**che viene inquadrato troppo spesso come il grano.**

Ci tengo a chiarire che con pochi ettari questa è un'attività che può funzionare, è una coltura ad altissima redditività! decine di volte superiore a una coltura tradizionale, quindi capite bene che **l'impatto di 4000 ha, in questo specifico settore è ben maggiore che in qualunque altro**, e con un risparmio di suolo e di risorse non indifferente, coinvolgendo settori che vanno dal florovivaismo - gravemente colpito da questa crisi - fino alla bioedilizia nell'ottica di un pieno



sviluppo dell'economia circolare, **in linea con l'Agenda 20-30 e il Green New Deal l'ambizioso piano strategico dell'Europa per la svolta verso uno sviluppo sostenibile.**

A questo punto mi sorge un dubbio.....Viviamo una fase di depressione economica senza precedenti! **possiamo veramente permetterci il lusso di perdere questo treno?** Di farlo perdere all'intero settore? Scusate se lo ripeto, **prima che lo faccia un altro paese europeo** - la Germania, la Francia - e sono lì eh, sono pronti, loro lo sanno! E lo sappiamo anche noi che sono pronti.

Il settore della canapa è l'occasione di essere nuovamente competitivi  
È giunto dunque il momento di operare in un'ottica scevra da influssi meramente demonizzatori, con l'obiettivo di risolvere quelle problematiche che contribuiscono ad intasare i nostri tribunali, **con processi che verranno archiviati**, impedendo alla giustizia di affrontare e risolvere tante altre importantissime questioni.

Come sta accadendo a Cagliari, con un indiscriminato utilizzo dell'art. **73 - e una serie di equivoci sulla lettera della norma che portano a queste inutili perdite di tempo e di risorse che la giustizia non ha.**

Chiediamo alla politica - con estrema urgenza- di intervenire e di fare in modo che l'Italia colga l'occasione di creare concretamente tante possibilità di lavoro, soprattutto nelle zone più disagiate del nostro Paese, penso alle nostre comunità montane, a quell'agricoltura rurale da ricostruire o alle migliaia di ettari lasciati abbandonati nel nostro sud.

E per fare tutto questo è necessario **portare a termine i lavori avviati da questa commissione**, con delle modifiche capaci di fare chiarezza. **Questo è un settore in continuo mutamento** e che coinvolge tanti ministeri, e tanto approfondimento e sicuramente avrà ulteriori momenti di sviluppo.

Oggi dobbiamo dare priorità al chiarimento della cornice normativa. Dal punto di vista agricolo, e attività connesse ai sensi **del codice civile art 2135 comma 3** che prevede anche la manipolazione, trasformazione, commercializzazione del prodotto agricolo. Vedo questo punto come **propedeutico a tutto.**

Il settore della canapa sativa, per nascere e svilupparsi ha bisogno di **regole certe, chiare e trasparenti.** che evitino agli operatori di incorrere in errori e sanzioni e persecuzioni.

I primi .....a giovare tanto.... sarebbero ad esempio i piccoli agricoltori e produttori che rappresentano in Italia oltre il 70% delle aziende sul nostro territorio. **Un milione e seicentomila aziende agricole**  
**Pensate a quante famiglie.**



o non dico che tutti potranno lavorare nella canapa **ma molti, moltissimi. Perché il mercato è veramente ampio.**

Facciamo in modo che il giusto controllo delle forze dell'ordine, non intralci il lavoro, lo sviluppo e l'economia».

**Sulla coltivazione di piante di canapa da sementi certificate per destinazione farmaceutica.**

- proprio il 24 maggio, di questo mese, sul sito ministero della salute, è stato pubblicato l'iter autorizzativo per la produzione di canapa ai fini del conferimento ad officina farmaceutica, che coinvolge per adesso 2 o 3 operatori del settore.

**Vorremmo che venisse chiarito in maniera univoca come tale autorizzazione non sia condizione necessaria alla produzione di canapa di per sé, per evitare, inequivocabilmente, Il rischio di confondere la necessità di autorizzazione per questa specifica destinazione d'uso, con la libera coltivazione prevista dalla legge 242/2016 portando ad ulteriori incertezze, che vanno ad aggiungersi a quelle evidenziate dall'esperienza di questi ultimi 5 anni.**

**Conclusioni:**

Le proposte che allegheremo in memoria, vogliono essere un'analisi del contesto per offrire un punto d'incontro tra le diverse posizioni politiche; ci impegniamo per questi motivi a offrire un contributo che prenda in considerazione tutte le esigenze concrete che verranno portate avanti, dai colleghi, dalle diverse proposte di legge, e dagli operatori della filiera che rappresentiamo. Consapevoli che **l'unica vittoria, per tutti, si può ottenere non con il prevalere di una posizione sulle altre, ma con una sintesi che riesca a portare all'approvazione di questo progetto di legge**, chiarendo l'esatto spazio di liceità occupato dalla canapicoltura, offrendo quindi lo slancio che tutto il settore invoca.

La canapa rappresenta sia per il mondo agricolo che quello agroindustriale, la possibilità di riprenderci dignitosamente dalla crisi, portando, senza una dipendenza dagli aiuti finanziari, infinite occasioni di sviluppo per decine di migliaia di aziende.

**Cogliendo l'occasione di ringraziare nuovamente il presidente, gli onorevoli e gli auditi, vogliamo augurare a questa commissione di poter raggiungere e superare le aspettative di tutto il comparto.**

Grazie.



## INTEGRAZIONI PER MEMORIE:

La normativa europea dal 1998 definisce diverse destinazioni d'uso per l'intera pianta di canapa, prendendo in considerazione anche il fiore e chiarendo in una lettera al Mr Kreutner (oko-Handels GmbH, Austria), **datata 03.02.1998**, che **"i fiori di canapa utilizzati per la produzione di bibite simili alla birra sono considerati un ingrediente alimentare** e non sono additivi finché sono utilizzati come se fossero fiori di luppolo".

## Traditional cannabinoid-rich products Evidence: EU PAFF confirmed in 1998 that...



The letter of European Commission, dated 03.02.1998, to Mr Kreutner (Öko-Handels GmbH, Austria) stated "that **hemp flowers used for the production of beer-like beverages are considered to be food ingredients** and not additives since they are used in the same manner as hop flowers."

Important, paragraph 2:

**"Secondly it was decided that foods containing parts of the hemp plant do not fall under the scope of the Regulation (EC) 258/97."**

NOTA BENE: Hemp flowers (EU) are not Cannabis in the meaning of the UN SC, otherwise contradiction to definition of food in Reg. (EC) 178/2002, Art. 2 (g).

Al secondo paragrafo: "In secondo luogo è stato deciso che cibi **contenenti parti della pianta di canapa** non ricadono nel regolamento (CE) 258/97.

NOTA BENE: **I fiori di canapa (EU) non sono cannabis nel senso dell UNSC.** e possono essere cibo ai sensi del reg. (EC) 178/2002. Art. 2 (g)

**Novel food** - La Commissione europea, il 3.12.20, ha ammesso che il CBD non è uno stupefacente. Una decisione inevitabile dopo che la Corte di Giustizia UE, con sentenza **19.11.20**, ha stabilito l'illegittimità di **qualsivoglia divieto a commercializzare il cannabidiolo** come previsto della sentenza 9 novembre 2020, nella causa 663/18 della Corte di Giustizia Europea.



L'eventuale rifiuto, da parte di una giurisdizione nazionale, di tener conto di una sentenza della Corte di Giustizia può implicare l'apertura di una procedura di infrazione e la presentazione da parte della Commissione del ricorso di inadempimento di cui all'art. 258 TFUE.

**EFSA** (European Food Safety Authority) può dunque riprendere a valutare le richieste di autorizzazione del CBD come novel food. La notizia viene affidata ad una lettera inviata dalla Commissione a EHIA (European Hemp Industry Association), di cui si riporta un estratto a seguire.

'Commission has reviewed its preliminary assessment and concludes that cannabidiol should not be considered as a drug within the meaning of the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 in so far as it does not have psychotropic effect.

As a consequence, cannabidiol can be qualified as food, provided that also the other conditions of Article 2 of Regulation (EC) No 178/2002 are met.'

**La commissione ha rivisto la sua posizione iniziale concludendo che il cannabidiolo non dovrebbe essere considerato come uno stupefacente sotto il controllo internazionale della convenzione 1961** in quanto non ha effetto psicotropo, di conseguenza va qualificato come un alimento alle condizioni previste dalla normativa europea 178/2002

Inoltre bisogna considerare **che il 'Cannabidiolo (CBD) (Cannabidiolo – derivato da estratto o tintura o resina di cannabis)'** e di recente **anche il Cannabigerolo (CBG)** sono le nuove voci introdotte nel **registro CosIng**. Una indicazione che va ad aggiungersi alla precedente, 'Cannabidiolo – prodotto sinteticamente'. (3) Il CBD naturale e il CBG vengono così definitivamente ammessi **quale ingredienti dei cosmetici prodotti o comunque immessi nel mercato unico europeo**.

**La banca dati CosIng** non ha un valore legale formale. Essa tuttavia rappresenta **un atto di indirizzo** dell'Esecutivo europeo, in vista della **piena armonizzazione del mercato interno nel settore della cosmetica**.

Le Nazioni Unite hanno riconosciuto ufficialmente le proprietà medicinali della cannabis in un voto espresso a Vienna dagli Stati Membri nel corso della Commissione droghe delle Nazioni Unite (Cnd), l'organo esecutivo per la politica sulle droghe. **La cannabis viene quindi tolta dalla tabella 4, quelle delle sostanze ritenute più pericolose in virtù dei suoi impieghi terapeutici**.

La decisione **toglie gli ostacoli del controllo internazionale, imposti dal 1961 dalla Convenzione unica sulle sostanze narcotiche**, alla produzione della cannabis per fini medico-scientifici.





## **INTEGRAZIONI AL DDL:**

Di seguito delle sintetiche proposte utili a chiarire le problematiche trattate e fornire indicazioni sulle modalità con cui svolgere i controlli nell'interesse delle aziende e delle forze dell'ordine

A seguito di questo primo intervento e alla luce delle novità sul fronte europeo riteniamo di dover aprire con il tavolo tecnico di filiera e le istituzioni europee per una normativa armonizzata che prenda in considerazione tutte le varie possibili destinazioni d'uso dei derivati di questa pianta.

<p><b>SENATO DELLA REPUBBLICA XVIII LEGISLATURA</b></p> <p><b>NUOVO TESTO</b></p> <p><b>DISEGNO DI LEGGE</b></p> <p><b>d'iniziativa dei senatori MANTERO e LA MURA</b></p> <p><b>COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2021</b></p> <p><b>N. 18</b></p> <p>Ufficiale.</p>	<p><b>SENATO DELLA REPUBBLICA XVIII LEGISLATURA</b></p> <hr/> <p><b>DISEGNO DI LEGGE</b></p> <p>d'iniziativa di .... _____</p> <p>Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 in materia di promozione della coltivazione e della filiera</p> <p><b><i>Proposte Integrative:</i></b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Art. 1.

*(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)*

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, dopo la parola: « consentita » sono inserite le seguenti: « sia in forma gamica (semi) che agamica (talee) »;

2) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento »;

3) il comma 3 è sostituito dal

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242).*

1) all'articolo 1, comma 2: inserisce dopo la parola "canapa" e prima della parola "delle" **<<nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile >>**



seguinte:

« 3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da qualsiasi sua parte, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni

2) all'articolo 2, comma 2 l'alinea, è sostituito dal seguente: <<**dalla pianta di canapa ottenuta ai sensi del comma 1 e da tutte le sue parti, di cui anche foglie e infiorescenze - è possibile realizzare:**

>>



altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie »;

2) al comma 3, le parole: « in pieno campo » sono soppresse e le parole: « tetraidrocannabinolo (THC) » sono sostituite dalla seguente: « THC »;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni impiantate nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e dei prodotti derivati dalla canapa di cui all'articolo 2 possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei

3) all'articolo 3, si aggiunge il comma 2:  
**<<IL coltivatore è obbligato a comunicare l'inizio attività di coltivazione ai Carabinieri forestali territorialmente competenti >>**

alternativa:

è istituito il codice ateco 01.18.00 "coltivazione di canapa industriale" per l'attività di produzione di canapa industriale in base alla presente Legge.



prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto »;

4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« *7-bis.* I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 »;

c) all'articolo 6, comma 2, le parole: « al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio

4) all'art.4 comma 3, dopo le parole: "in pieno campo" si aggiunge «**e in ambiente protetto**»

5 )all'art.4 comma 4 dopo la parola "coltura" e prima della parola "sono" si aggiunge: <<**o di qualsiasi parte di pianta in una fase successiva alla raccolta;**>>



genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « a promuovere la ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento »;

d) all'articolo 9, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) alla quantità di THC contenuto;

b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

c) all'eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

d) al numero di lotto di produzione e al

i  
n attuazione delle note all'art 4:

6) all'art.4 si inserisce il comma 9: << I il Mipaaf sentiti gli enti territoriali preposti che si occupano dell'ambito dei controlli sulle coltivazioni di canapa, emana apposito decreto ministeriale entro 6 mesi che definisce le specifiche metodiche di campionamento di cui al comma 4



Paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

*1-ter.* Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma *1-bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma *1-bis* ».

*Art. 2. (Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.